

TESTO UNICO EDILIZIA: È IMMINENTE LA REVISIONE GENERALE

Il Testo Unico Edilizia verrà totalmente riscritto e si passerà al Testo Unico delle Costruzioni

Di **Redazione Tecnica** - 31 ottobre 2018

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Con il preciso obiettivo di giungere ad un nuovo articolato nell'arco dei primi mesi del prossimo anno, il Governo attuale ha avanzato la richiesta di redigere una relazione ponendo come **scadenza la fine di novembre** e l'ha rivolta a tutte le parti interessate affinché presentino le opportune valutazioni finalizzate alla revisione generale del Testo unico dell'edilizia. Già da mesi era iniziato l'iter per la revisione del Testo Unico dell'Edilizia con riunione del tavolo di lavoro composto da Ministeri, Conferenza delle Regioni e Rete delle Professioni Tecniche, istituito dal Ministero delle Infrastrutture con lo scopo di fare ordine nella normativa e togliere eventuali incongruenze.

Testo Unico Edilizia, totale riscrittura

Il Testo Unico dell'Edilizia verrà totalmente riscritto e si passerà al **Testo Unico delle Costruzioni**. Del resto è vero che il Dpr 380/2001 Testo Unico Edilizia ha già subito numerose modifiche dal 2010 ad oggi: ben **9 provvedimenti** hanno contribuito a riformulare la normativa con un totale di **oltre 70 disposizioni** corrette e modificate.

Testo Unico Edilizia, principali modifiche

Le principali modifiche riguarderanno l'**abrogazione della Legge 1086/71** e della Legge 64/74, motivata nel caso di quest'ultima soprattutto dal fatto che richiede l'autorizzazione per poter procedere a qualsiasi tipo di opera in zona sismica. Il Testo Unico Edilizia, approvato con DPR 380 del 2001, prevede in base all'attuale testo la competenza degli uffici regionali per il rilascio dell'autorizzazione sismica. La **Legge Regionale n° 1/2018** ne ha, invece, delegato la competenza ai comuni previa istruttoria sostanziale e non solo formale.

Il Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici Ing. Massimo Sessa con sue dichiarazioni ha ribadito la necessità di procedere ad una revisione del testo del 2001 “[...] che nasceva a seguito di eventi sismici in un contesto in cui la normativa tecnica non è quella di oggi [...]” e per questo “[...] è stato avviato un gruppo di lavoro e, uno degli obiettivi, è proprio quello di superare l'iter attuale per l'Autorizzazione sismica [...]”. Pare quindi confermata l'intenzione di superare la logica dell'autorizzazione sismica per le strutture comuni dell'edilizia civile, prevedendola solamente per le grandi infrastrutture e le opere di 3° o 4° categoria (come ad esempio scuole)

Verrà abrogata anche l'**ordinanza PCM 3274**, in considerazione del fatto che già alcune sue parti non sono ancora state superate da norme più recenti.

È previsto inoltre che il nuovo DPR dovrà uniformarsi necessariamente alle direttive e norme europee.

Testo Unico Edilizia: principi condivisi

Tutti gli attori interessati nella revisione del Testo Unico dell'Edilizia condividono il principio secondo il quale occorre rendere obbligatoria l'autorizzazione sismica solo per gli edifici di classe III e IV. Concordano altresì sulla necessità di intervenire sul collaudo per collegarlo alle responsabilità che possono derivare dagli elementi

non strutturali e di prevedere uno **specifico collaudo** per questi ultimi, per quanto concerne le Opere Pubbliche, seguendo un iter specifico e con l'attribuzione di idonei incarichi.

Nel nuovo testo verrà inserito il fascicolo del fabbricato. Sarà suddiviso **in modo più organico** e verrà ripartito in capitoli distinti che riguarderanno separatamente edifici nuovi ed edifici già esistenti, prestando altresì particolare attenzione alle sanatorie ed alle difformità.

L'indice di rischio dovrà essere regolamentato molto chiaramente, dovrà essere chiaramente specificato quando un edificio può restare aperto o meno.

Tutti gli attori interessati nella revisione sono d'accordo sull'esigenza di ridefinire i profili di responsabilità, in particolare dal punto di vista temporale, in quanto non può essere valido il principio secondo il quale si continua ad essere responsabili "**sine die**".

Infine, per quanto riguarda le opere minori, è previsto uno specifico articolato.